Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Domenica, 31 luglio — Numero 180 (Straordinario)

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 40 ;	L. 24 ;	L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 45 ;	» 26 ;	» 16
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 90 ;	» 50 ;	» 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 31 luglio 1921, n. 1013, *che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-922 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 29 giugno 1921, numero 809, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-922, è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Legge 31 luglio 1921, n. 1014, ***che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-922, sino a quando non sia approvato per legge, e non oltre il 31 dicembre 1921.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

La facoltà concessa colla legge 3 luglio 1921, numero 846, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921 922, è prorogata sino a che il bilancio stesso non sia approvato per legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1291.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

TORRETTA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.